LA MEDIAZIONE

AVV. GIOVANNI PORCELLI

giovanniporcelli@studiolegaleporcelli.it

Evoluzione normativa

- Servizio di conciliazione presso le CCIAA
- D.Lgs. N. 5/2003 artt. 38-40 (conciliazione stragiudiziale)
- Direttiva europea 2008/52/CE del 21/05/2008 (mediazione in materia civile e commerciale)
- Legge delega n. 69 del 18/06/2009 (art. 60, mediazione finalizzata alla conciliazione)
- D.Lgs. N. 28/2010 (in vigore dal 20 marzo)
- Regolamento attuativo (registro organismi, elenco enti formatori, indennità)

I tipi di mediazione

- **Facoltativa**: Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.

  In tal caso sussiste l'obbligo dell'avvocato di informare previamente cliente della possibilità di avvalersi della mediazione pena l'annullabilità del contratto d'opera ove il giudizio non sia stato preceduto dalla citata informativa
- **Obbligatoria**
  - **A) ope legis**:
    - Condominio
    - diritti reali
    - Divisione
    - successioni ereditarie
    - patti di famiglia
    - Locazione
    - Comodato
    - affitto di aziende
    - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
    - contratti assicurativi, bancari e finanziari

I tipi di mediazione

- **(segue)** Obbligatoria:
  - NON sono oggetto di mediazione obbligatoria le controversie relative ai diritti di credito derivanti da fattispecie contrattuali non incluse nelle ipotesi di cui al precedente elenco .
  - NON sono oggetto di mediazione le controversie basate su un responsabilità extra contrattuale per casi non incluse nelle ipotesi di cui al precedente elenco .
- **B) per scelta delle parti** in caso di clausola contrattuale. È l'ipotesi in cui la mediazione o la conciliazione siano previste in un contratto oppure nello statuto o nell'atto costitutivo di un ente. In tal caso non si può promuovere il giudizio e neppure un arbitrato se prima non si fa luogo alla mediazione alla conciliazione

- **Mediazione delegata (ope judicis):** L'articolo 5 prevede che il giudice possa, anche in appello -purché prima della precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa- valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, disporre l'esperimento del procedimento di mediazione

  in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

  A séguito della riforma questo tipo di mediazione non richiede più l'adesione delle parti

L’obbligo di informazione

L'obbligo di informazione vale per tutti i procedimenti aventi ad oggetto una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili tanto se la mediazione facoltativa quanto se obbligatoria ed indipendentemente dal tipo di rito utilizzato (ordinario, sommario, cautelare o in camera di consiglio).

Vale anche per i procedimenti per i quali la mediazione ha dei limiti o addirittura sia ne sia espressamente esclusa l’obbligatorietà

L'informativa

- deve essere rivolta al cliente al momento del conferimento dell'incarico
- deve risultare da un documento scritto contenente l’espresso avvertimento che per la controversia in oggetto esiste la possibilità o l'obbligo di avvalersi del procedimento di mediazione
- il documento deve contenere l’indicazione che la mediazione gode delle agevolazioni fiscali
- va sottoscritto dal cliente e dal difensore
- va allegato all'atto introduttivo del giudizio
- Dev’esserne fatta menzione nella procura speciale

L’omessa informazione

Le conseguenze della mancata informativa sono duplici.

- **La prima** è che il giudice che verifica la mancata allegazione del documento introduttivo segnala alla parte la facoltà di chiedere la mediazione. La segnalazione non è legata ad un particolare momento del giudizio né tantomeno alla prima udienza e vale tanto per la mediazione facoltativa quanto per quella obbligatoria.
- **La seconda** è che la mancata informativa determina l'annullabilità del *contratto d'opera* tra il professionista ed il cliente. L’annullabilità non riguarda la procura, il che significa che l'attività professionale svolta in assenza della dovuta informativa rimane valida salvo il diritto del cliente che intende ricorrere alla mediazione della quale non era stato avvertito di non corrispondere all'avvocato il compenso per l'attività giudiziaria o di chiedere la restituzione. Trattasi di annullabilità e non di nullità per cui l'unico che può avvalersene è il cliente, con la conseguenza che se quest'ultimo non fa perché non vuole ricorrere alla mediazione il giudizio prosegue senza conseguenze

L’omessa informazione

Se invece il cliente, a seguito della segnalazione del giudice, si avvale dell’annullabilità perché intende sfruttare la mediazione, il giudice dovrà consentirgli il ricorso a tale strumento per cui dovrà bloccare giudizio per dare modo alla parte di porre in essere il procedimento di mediazione, che se avrà esito positivo potrà rendere superflua la tutela giudiziale.

Il giudice dovrà concedere alle parti il **termine di 15 giorni** per introdurre la domanda di mediazione rinviando l'udienza ad una data successiva a quella del termine di durata del relativo procedimento che adesso è di tre mesi.

In caso di corretta informativa e regolare avvio del procedimento di mediazione, qualora la domanda giudiziale sia stata posta prima della conclusione dello stesso, il giudice dovrà rinviare il giudizio ad una data successiva calcolando il termine sottraendo ai tre mesi di durata standard del procedimento di mediazione il periodo già decorso dalla data di proposizione della domanda

L'obbligo di mediazione

- Il processo civile iniziato senza il preventivo obbligatorio tentativo di conciliazione nei casi previsti dalla legge, è **improcedibile.** Tuttavia il rilievo vizio è ancorato a specifiche preclusioni nel senso che tanto l'eccezione del convenuto quanto l'eventuale rilievo del giudice devono avvenire **non oltre la prima udienza.** Ciò significa che se l'improcedibilità non viene rilevata nei termini, il giudizio prosegue e l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione viene meno.
- **Restano comunque salvi gli effetti della mancata informativa** al cliente: ciò significa che anche se non è più possibile rilevare l'improcedibilità, il giudice può sempre segnalare alla parte che la controversia dedotta in giudizio rientra tra quelle per le quali è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione. Ne deriva il potere della parte -analogo a quello riconosciutogli in caso di mancata informativa- di annullare il contratto d'opera per dare avvio al procedimento di mediazione. Per far ciò il giudice dovrà bloccare il processo fissando una nuova udienza nei termini precedentemente visti. In sostanza l'utilizzo del procedimento di mediazione passa da obbligatorio a facoltativo.
- Il ricorso alla cosiddetta mediazione delegata supera comunque il problema poiché il giudice potrebbe -in ogni momento e senza bisogno del consenso delle parti- invitarle all'utilizzo del procedimento di mediazione.

L’obbligo di mediazione

- Se l'avvocato informa correttamente il cliente, il contratto d'opera non è annullabile anche qualora venga dato avvio ad una causa civile senza aver esperito il tentativo di conciliazione previsto come obbligatorio. (in tal caso le ipotesi sono quelle previste in precedenza) dato avvio ad un procedimento civile senza esperire il tentativo obbligatorio .
- Non è previsto alcun termine per l'annullamento del contratto. È evidente, quindi, come sia interesse della parte avvalersene in caso di rischio di soccombenza. Va precisato però che l'interesse all'invalidazione è intrinseca nel fatto che il cliente non abbia potuto servirsi della mediazione indipendentemente da ogni dimostrazione di quello che avrebbe potuto essere il suo risultato.
- L'invalidazione del contratto può essere fatta anche dopo la sentenza -si ritiene- entro il termine di prescrizione ordinario che, per l’annullamento dei contratti, è di cinque anni a norma dell'articolo 1442 cc.

Informativa (riepilogo)

- A) Ove l'avvocato abbia dato inizio al processo senza la dovuta informativa al cliente il giudice potrà in ogni momento “informare” il cliente della possibilità di chiedere la mediazione.
- B) Ove la mediazione sia obbligatori e non vi sia stata informativa o questa fosse stata erronea circa l'obbligatorietà dell'azione:
  - se la questione è sollevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza si deve fare luogo al tentativo obbligatorio di mediazione
  - se invece è sollevata successivamente, al tentativo di mediazione si accederà solo se la parte lo richiede espressamente.
- C) Ove vi sia stata una corretta informativa e la parte abbia rifiutato la mediazione facoltativa oppure il tentativo di mediazione obbligatoria non ha avuto successo, è sempre possibile per il giudice disporre che le parti effettuino la mediazione compatibilmente con la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti.

Mediazione ed arbitrato

Si ritiene che l'informativa e l'applicabilità della mediazione non valgono per l'arbitrato.

Ciò in considerazione del fatto che:

- tutti gli articoli fanno sempre riferimento al potere che il giudice ha di informare le parti o rimetterle alla mediazione (cd m. delegata)
- la mediazione è finalizzata essenzialmente per la deflazione del contenzioso giudiziale e per una rapida decisione delle controversie; scopi questi risolti entrambi anche dal giudizio arbitrale che da un lato elimina il le cause innanzi AGO e dall'altro garantisce rapidi tempi decisori

Pertanto

- per l'inizio di un eventuale giudizio arbitrale non vi è l'obbligo della previa mediazione pure nei casi in cui essa sia obbligatoria, salva l'ipotesi in cui tale obbligo non sia imposto posto da un contratto, da uno statuto oppure da un atto costitutivo di un ente quali l'arbitrato trae origine. (In verità non esiste per le materie aventi ad oggetto diritti disponibili un obbligo di informativa da parte dell'avvocato quando queste siano arbitrabili)
- L'avvertimento della possibilità di avvalersi della mediazione può essere fatto - evidentemente ad opera degli arbitri- solo in questi casi
- **La normativa sulla mediazione non si applica ai procedimenti in grado di appello**

Mediazione e cautelari

Lo svolgimento della mediazione **non preclude** la concessione dei provvedimenti cautelari né la trascrizione della domanda al fine di non impedire la tutela immediata dell'avente diritto.

Resta tuttavia **l'obbligo dell'informativa** per cui al ricorso cautelare va allegato il modulo sottoscritto dal cliente.

Il procedimento di mediazione dovrà essere avviato **dopo la concessione del provvedimento prima dell'inizio del giudizio di merito** (che è improcedibile) o dopo la domanda di trascrizione durante la decorrenza del termine di comparizione di cui all'art 163 bis cpc

Qualora il provvedimento cautelare sia di **natura anticipatoria,** ossia di quelli che non richiedono necessariamente l'instaurazione del giudizio di merito, la mediazione -se obbligatoria- dovrà –se facoltativa- potrà svolgersi ugualmente fermo restando il diritto del soggetto passivo di instaurare il giudizio ordinario che dovrà essere coordinato con quello della mediazione.

Casi esclusi

L'obbligo dell'informativa sussiste anche nelle ipotesi in cui la mediazione sia esclusa in determinate fasi processuali o specifici provvedimenti quali:

- a) procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- d) procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) procedimenti in camera di consiglio;
- g) l'azione civile esercitata nel processo penale.

Domanda di mediazione ed effetti

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre **trenta giorni dal deposito della domanda**.

La domanda e la data del primo incontro sono **comunicate** all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante, **senza che sia previsto un termine minino**.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Gli effetti della domanda di mediazione sono analoghi a quelli della domanda giudiziale con riferimento alla **prescrizione che viene interrotta, riprendendo a decorrere per intero alla cessazione del procedimento**

La decadenza è impedita ma nel caso di fallimento della mediazione la domanda deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza iniziale decorrente dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo . In altre parole l'originario termine di decadenza ricomincia a decorrere per intero.

Attenzione: QUESTI EFFETTI SOSTANZIALI SI PRODUCONO DAL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA DOMANDA ALLA CONTROPARTE - QUELLI PROCESSUALI DAL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA PRESSO L'ORGANISMO

L’organismo di mediazione

Deve trattarsi di ente pubblico o privato in grado di fornire garanzie di serietà ed efficienza.

Gli organismi devono essere iscritti in un apposito registro (la formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi) tenuto dal ministero della giustizia.

I mediatori membri dell’organismo devono essere formati da “formatori” a loro volta iscritti in un apposito elenco indicante le caratteristiche personali e professionali che devono avere.

Presso il consigli dell’ordine possono essere costituiti organismi di mediazione . Quelli degli avvocati sono competenti per tutte le materie, quelli di altri ordini solo per le materie loro riservate.

<u>Tutti gli avvocati iscritti all’ordine sono di diritto meditori</u>

Il mediatore - imparzialità

IL mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, su designazione del responsabile dell'organismo nel quale sono srutturate svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Requisito essenziale è l'imparzialità che dev'essere garantita dalle modalità di nomina previste dal regolamento ma anche :

- Mediante sottoscrizione di una dichiarazione di imparzialità **(cd garanzia formale)**
- Attraverso il fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio e percepire compensi direttamente dalle parti. **(cd garanzia sostanziale)**

Il mediatore – “efficienza”

L’attività del mediatore deve essere improntata all’efficienza.

Pertanto deve

- informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità o ad altro impedimento nello svolgimento della mediazione;
- formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limitedell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

In difetto il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore.

Il mediatore – riservatezza

L'obbligo di riservatezza riguarda non solo ovviamente il mediatore ma tutto l'organo nel suo complesso

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo, ed anche a carico del mediatore nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

- Sia obbligo di **riservatezza esterna**: divieto di divulgazione a terzi
- Sia obbligo di **riservatezza interna**: divieto di divulgazione alle altre parti delle informazioni assunte nel corso delle sessioni separate

Non sono previste sanzioni dalla legge ma si devono ipotizzare sanzioni amministrative a carico dell'ente

Il procedimento

Comincia con il deposito della domanda da quale decorrono gli effetti processuali ed il **termine trimestrale di compimento**. Nel caso di m. disposta dal giudice il termine decorre dalla scadenza del termine fissato dal giudice.

Essendo un procedimento di natura extragiudiziale al termine **non si applica la sospensione feriale dei termini** e non si computa ai fini della ragionevole durata del processo

Il procedimento si svolge senza formalità, in assenza di contraddittorio propriamente detto presso la sede dell'organismo di mediazione (scelto in base ai criteri di competenza per territorio di cui al c.p.c.) o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

Il mediatore può avvalersi di mediatori ausiliari e di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

La definizione del procedimento

Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Gli esiti possono essere:

- **Conciliazione**: il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo che ha valore di tiolo esecutivo
- **Proposta di conciliazione**: Se lo ritiene opportuno il mediatore può formulare una proposta di conciliazione (deve se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento). Questa è comunicata alle parti per iscritto, che devono rispondere entro sette giorni. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. <u>Il mediatore deve preventivamente avvisare le parti delle conseguenze che si avranno nel successivo giudizio.</u>
- In caso di accettazione della proposta , così come nel primo caso, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

La definizione del procedimento

3. **Mancata conciliazione:** anche in caso di mancata conciliazione ovvero di assenza di tutte o solo alcuna delle parti si dovrà comunque redigere il processo verbale

   Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova .

   Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

   Il processo verbale negativo è comunque depositato presso la segreteria dell'organismo di mediazione

Gli effetti del verbale

Il processo verbale di conciliazione **ha efficacia di titolo esecutivo valido per iscrizione di ipoteca giudiziale e per ogni tipo di esecuzione** se

- Tutte le parti del processo di mediazione siano state assistite da avvocati i quali, sottoscrivendo il verbale, certifichino che esso è conforme alle norme imperative ed all'ordine pubblico
- Ovvero, in caso di presenza personale delle parti, si faccia luogo alla procedura di exequatur mediante l'omologazione concessa con decreto del PdT nelle forme del rito camerale.

Se il provvedimento è di diniego è possibile esperire il reclamo ai sensi dell'art 739 ss cpc; se è positivo chi contesta l'illegittimità dell'attribuzione della forza esecutiva dovrà agire con le forme dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc (anche se qualcuno ritiene necessarie anche qui le forme del reclamo)

Gli effetti del verbale

Una novità è rappresentata dalla possibilità di costituire attraverso la conciliazione specifiche fattispecie contrattuali (compravendita, locazione etc) con il che il verbale può assumere oltre agli effetti di condanna anche effetti costitutivi e può effettuarsi la trascrizione –possedendone tutto il contenuto- anche dello stesso verbale purché la sottoscrizione sia autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Con il verbale possono essere introdotte misure coercitive -**astreintes**- analoghe a quelle introdotte dall'art. 614 bis cpc per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

<u>È da ritenere che ciò sia possibile solo con il consenso di tutte le parti.</u>

Gli effetti del verbale

Si ritiene che non trovi applicazione l'art 2953cc che fonda l'actio judicati decennale per cui il termine ordinatorio (decennale) del diritto sostanziale –interrotto dalla domanda di mediazione- **riprende dal momento del deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione.**

Si ritiene che il verbale sia sottoponile alle c.d. "impugnazioni" negoziali di diritto civile tipiche dei contratti per doglianze di ordine sostanziale come nel caso di presenza di vizi del volere, attraverso gli strumenti tipici, ovvero il processo ordinario di cognizione

Ciò in forza della natura "contrattuale" -tipica o atipica che sia- della conciliazione.

Rapporti tra mediazione e processo

Al fine di evitare che le parti si accostino negativamente alla mediazione per il timore che le loro dichiarazioni condizionino l'eventuale successivo giudizio di merito è stabilito che

- le **dichiarazioni rese o le informazioni acquisite** nel corso del procedimento di mediazione **non possono essere utilizzate nel giudizio** avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. **Non potrà essere chiamato a testimoniare il terzo ma potranno essere utilizzate le sue dichiarazioni se consentito**
- Sulle stesse dichiarazioni e informazioni **non è ammessa prova testimoniale** e non può essere deferito giuramento decisorio.
- **Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese** e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità

Rapporti tra mediazione e processo

L'attività di mediazione può influire sulle spese di lite allorché il mediatore abbia formulato una proposta ed una parte l'abbia rifiutata.

Se l'esito della lite corrisponde al contenuto della proposta, la parte che l'ha rifiutata, anche se vincitrice:

- non ha diritto al rimborso delle spese di lite maturate dopo la formulazione della proposta ed è condannato anche al rimborso di quelle spese sostenute dalla parte avversa relative a tale periodo
- è condannato al pagamento in favore dello Stato una somma corrispondente al valore del contributo unificato
- è condannato al pagamento delle indennità del mediatore e dell'esperto.

In sostanza la parte vincitrice si trova a pagare tutte le spese di lite il che appare eccessivamente gravoso

Rapporti tra mediazione e processo

Se l'esito della lite NON corrisponde integralmente al contenuto della proposta, la parte che l'ha rifiutata, anche se vincitrice:

- può essere ugualmente esclusa - se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni- dalla ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento.
- Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

In questa ipotesi la parte vincitrice si trova tutt'al più non recuperare le spese sostenute il che non appare molto logico poiché se la sentenza non è conforme ciò significa che la proposta del mediatore era sbagliata ed allora la regolamentazione delle spese dovrebbe essere quella in generale a norma dell'articolo 91 ss cpc. Probabilmente il legislatore si è voluto riferire alle ipotesi in cui le differenze tra proposta e e decisione siano minime per cui con qualche ritocco essa avrebbe potuto essere accettabile

La mediazione nell’azione collettiva

. Quando è esercitata l'azione di classe la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

La norma è decisamente mal formulata specie in considerazione del fatto che la scadenza del termine per l’adesione può arrivare fino a 120 giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità dell’azione: ed è difficile immaginare tempi cosi lunghi per la mediazione.

Inoltre non avrebbe molto senso ritenere che la conciliazione fatta prima della scadenza di tale termine valga anche per gli aderenti anche se non vi hanno consentito. Se si considera che qui il procedimento di mediazione è effettuato dal soggetto che ha promosso l’azione di classe, è da ritenere che esso vincoli gli aderenti sempre e solo dietro il loro consenso in qualunque momento intervenuta.